



N.//0H/98 Reg. Sent N.3933/9 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ANNO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, prima sezione interna, composto dai Signori Magistrati:

Dott. Filippo Delfa

Presidente

Dott. Vincenzo Salamone

Consigliere

Avv. Giampiero Lo Presti

Referendario

est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3933/97 R.G. proposto da

****** ************ , titolare dell'omonima

impresa individuale corrente in Messina,

rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe

Cicero, presso lo studio del quale è

elettivamente domiciliato in Catania, largo

Aquileia ,

CONTRO

la Provincia regionale di *******, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. C.

le

Finocchiaro, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Catania, via Umberto 265,

PER L'ANNULLAMENTO

della nota prot. 20628 del 27/30 maggio 1997 e dell'allegata deliberazione di G.P. n. 2656 del 28.12.1996 con cui veniva revocata l'aggiudicazione alla ricorrente dell'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 12 nel tratto tra la SS 121 ed il Ponte Rosa ed indetta una nuova gara.

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla camera di consiglio del giorno 26 maggio 1998, il Referendario Avv. Giampiero Lo Presti;

Udito altresì l'Avv. G. Cicero per la parte ricorrente e l'Avv. C. Finocchiaro per l'amministrazione intimata;

Visto l'art. 19 comma 2° del D.L : 25 marzo 1997 n. 67, convertito con modificazioni con legge 23 maggio 1997 n. 135 ;

Ritenuto che nella specie ricorrono i presupposti per l'applicazione della norma;

Ritenuto altresì che il ricorso appare maturo per essere definito in forma abbreviata;

Ritenuto in punto di fatto quanto segue:

- -) la ricorrente è risultata aggiudicataria dell'appalto indicato in epigrafe ed impugna il successivo provvedimento di revoca dell'aggiudicazione ed indizione di una nuova gara;
- -) assume la ricorrente che, ai sensi dell'art. 8 co. 7 della legge n. 109/94, ad eccezione che per i reati di mafia, spetta soltanto al Comitato Centrale dell'Albo Nazionale Costruttori disporre la sospensione delle imprese dalle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'art. 24 della Direttiva CEE 93/37;

- -) assume quindi la ricorrente, inquisita per reati diversi da quelli previsti dalla disciplina antimafia, di non essere stata di provvedimenti di destinataria sospensione, di esclusiva competenza Comitato predetto, comunque non adottabili fino al momento della condanna definitiva; -) per tali motivi la ricorrente sostiene l'illegittimità della dell'aggiudicazione disposta per pendenza di procedimenti penali per reati diversi da quelli previsti dalla disciplina antimafia, non definiti, ed in mancanza di provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione all'A.N.C. Considerato al riguardo quanto segue in diritto:
- -) nel sistema configurato dalla legge 8 agosto 1977 n. 584 l'esclusione di un'impresa da una gara pubblica di appalto e, a maggior ragione, l'annullamento di un'aggiudicazione già disposta può essere disposta per effetto di condanne per reati che incidano gravemente sulla moralità professionale dell'imprenditore definite

con sentenze passate in giudicato (Cons. Stato IV, n. 196 del 27.2.1996);

-) la mera pendenza di un procedimento penale, dunque, non costituisce sufficiente di esclusione dell'impresa dalla di gara 0 annullamento dell'aggiudicazione provvisoria soltanto legittimare la sospensione, da parte del Comitato centrale per l'Albo Nazionale Costruttori, dell'iscrizione all'albo medesimo, facendo solo così venir requisito necessario meno un di partecipazione alla gara (Cons. Stato, IV, n. 196 del 27.2.96 e n. 160 del 15.3.86); -)ai sensi dell'art. 8 comma 7 della legge 109/94, salvo quanto previsto per i reati di mafia, fino al 31.12.1999 la competenza a disporre la sospensione delle imprese dalle procedure di affidamento di lavori pubblici appartiene in maniera esclusiva al Comitato Centrale dell'ANC secondo quanto previsto dall'art. 24 della direttiva CEE 93/37, cosicché l'esclusione dalle gare delle imprese interessate da procedimenti penali diversi da quelli previsti dalla

6

normativa antimafia - come anche l'annullamento delle aggiudicazioni provvisorie - non può essere disposta direttamente dalle stazioni appaltanti;

- -) dall'istruttoria è emerso che la ricorrente è riguardata da procedimenti penali per reati diversi da quelli previsti dalla normativa antimafia;
- -) le superiori argomentazioni consentono una pronuncia di accoglimento del ricorso, attesa la fondatezza della censura spiegata con il primo motivo di impugnativa;
- -) le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, prima sezione interna, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 1998.

L'ESTENSORE Gaupiero la Presidente Flips Plebe

IL

Il Segretario Leterina Bonomo

Depositata nella

Segreteria

del TAR Sicilia Sez.

di Catania

Oggi

1 5 61U. 1998